SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1271)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1981

Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trasferimento del personale proveniente da enti operanti nel settore della sanità

Onorevoli Senatori. — Il problema del trasferimento del personale proveniente da enti operanti nel comparto della sanità e interessato a momenti di mobilità in virtù della riforma sanitaria, nonchè del personale comunque destinato ai ruoli unici è stato fino ad oggi trattato da numerose disposizioni legislative (legge 23 dicembre 1978, n. 833, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75), ma non ha ancora trovato una soluzione definitiva che non offrisse il fianco a interpretazioni diverse che, esasperate in senso negativo o positivo, potrebbero favorire sia l'esclusione del personale avente diritto che l'inclusione di altro personale.

In particolare l'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che aveva di per sè una funzione di definitivo chiarimento, si presta a perplessità interpretative di diversa natura sia per quanto concerne l'ambito della sua applicabilità che il limite temporale della stessa.

Quanto esposto fa emergere la necessità di una interpretazione autentica dell'articolo stesso al fine di fugare qualsiasi dubbio in merito alla sua portata.

Nello spirito dei provvedimenti legislativi già citati, si è dell'avviso che la norma debba essere limitata al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, trattandosi proprio del provvedimento che intende definire il problema del personale interessato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, concernenti l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, devono intendersi riferite a tutto il personale proveniente da enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, ivi compresi gli enti ospedalieri, comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle Regioni o dagli enti locali territoriali alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1980, n. 75.